



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV FALLIMENTARE

Il G.D. dott. Claudio Tedeschi, designato per la trattazione del procedimento iscritto al n. 5978/2020 V.G., osserva:

-con ricorso depositato il 7.05.2020 e assegnato a questo decidente con provvedimento del presidente di sezione del 21.05.2020, [REDACTED] ha chiesto fissarsi udienza ex art. 10, legge n. 3/2012 e adottare le consequenziali pronunce ovvero, in alternativa, dare impulso alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 3/2012, a tale fine premettendo:

-di aver ricoperto dal 16.01.2014 all'11.10.2016 la carica di amministratore unico di '[REDACTED]-s.r.l.' e, in tale qualità di aver contratto, quale fideiussore, i seguenti debiti: euro 23.651,43 per scoperto del conto corrente acceso presso la Banca Nazionale dei Lavoro; euro 8.495,54 per residuo finanziamento in essere con 'PerMicro s.p.a.'; euro 614,15 per scoperto di conto corrente acceso presso Banca Sella e in attuale titolarità attiva della sua cessionaria 'B2 Kapital s.r.l.'; euro 11.737,65 quale residuo di mutuo chirografario in essere con il medesimo istituto di credito; euro 8.885,69 quale residuo del mutuo chirografario acceso presso la medesima banca dai sigg.ri [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] quali amministratori di '[REDACTED] s.r.l.'; euro 6.162,40 per omesso versamento di contributi INPS, al lordo di interessi e sanzioni;

-di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato di '[REDACTED] s.r.l.', di percepire un emolumento stipendiale medio di euro 1.150,00, che il suo nucleo familiare è composto dalla madre, dal figlio di dieci mesi di età e dalla di lei sorella, di vivere presso l'abitazione della madre, che il suo fabbisogno mensile può stimarsi in euro 690,00 sicchè potrebbe disporre della somma differenziale mensile di euro 460,00 circa, di non essere titolare di immobili ovvero di beni mobili registrati;

- che, volendo comporre la propria debitoria secondo le forme procedurali dell'accordo di ristrutturazione ai sensi della legge n. 3/2012 aveva chiesto ed ottenuto, da 'Ambulatorio Antiusura onlus di Roma', un finanziamento di euro 20.000,00 con garanzia della di lei madre e subordinato all'omologa dell'accordo di ristrutturazione; ha, quindi, proposto il relativo ripianamento, rendendo disponibile, ai creditori, l'importo di euro 19.881,58 -così determinato al netto dei costi bancari di emissione- derivante da tale 'finanza esterna' -e che importerebbe, per cinque anni, una rata restitutoria mensile di euro 360,00- che dovrebbe, quindi, essere devoluto: all'integrale pagamento delle spese di procedura -pari ad euro 2.200,00 in favore dell'avv. Giulio Dragone ed euro 3.511,51 in favore dell'O.C.C.- e del debito previdenziale facente capo attualmente a 'Agenzia delle Entrate - Riscossione' -per euro 6.162,40 al lordo di interessi e sanzioni- trattandosi di crediti garantiti da privilegio generale mobiliare nonché del 15% del credito chirografario, prevedendo il relativo adempimento entro tre mesi dall'omologa; ha, poi, evidenziato la preferibilità della delineata ipotesi di componimento del debito rispetto all'alternativa liquidatoria in ragione sia della mancanza di titolarità di cespite alcuno e della sola percezione di emolumento stipendiale, parte del quale devoluto al soddisfo delle esigenze esistenziali proprie e del proprio nucleo familiare, sia della possibilità di poter usufruire dell'apporto esterno di liquidità; in alternativa, laddove

fossero state ritenute non ricorrenti le condizioni di legge, ha chiesto darsi accesso con le pertinenti modalità a liquidazione del patrimonio;

allegata al ricorso e alla documentazione di suo corredo vi era 'relazione del gestore della crisi ai sensi dell'art. 15, comma 6 e dell'art. 9, comma 2, legge 3 del 2012' a firma dell'avv. Chiara De Santis, che ha attestava la veridicità dei dati dichiarati e la fattibilità del proposto accordo;

- ritenuta, tale istanza, rispondente ai requisiti prescritti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge 27.01.2012 n. 3 poiché, grazie all'apporto di risorse esterne liquide prefigurava il soddisfo integrale dei crediti prelatizi e quello parziale dei chirografi nelle misure indicate e con tempistica ampiamente minore rispetto all'alternativa che sarebbe potuta conseguire dall'utilizzo, ai fini di adempimento, della quota parte del proprio emolumento stipendiale -unica risorsa disponibile- epurata degli importi richiesti per il sostentamento proprio e del suo nucleo familiare, questo g.d., con provvedimento del 9.07.2020 ha fissato al 26.10.2020 l'udienza ex art. 10 legge n. 3/2012 disponendo, a cura dell'OCC, la comunicazione della proposta della ricorrente e del presente decreto a tutti i creditori, invitandoli all'espressione della propria volontà approvativa nelle forme stabilite dall'art. 11 medesimo testo legislativo, la pubblicazione di tali atti nel sito istituzionale di questo tribunale, il divieto di avvio e prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sino alla omologazione dell'accordo, secondo quanto stabilito in tali norme di riferimento;

- l'OCC, con relazione depositata in data 22.10.2020 e successiva memoria integrativa depositata il 2.11.2020 rappresentava di aver proceduto a comunicare ai creditori sia detti atti che la relazione prevista dall'art. 12, comma 1, l. n. 3/2012, allegando relative ricevute di notifica a mezzo pec ed ha, quindi, ribadito il proprio giudizio di fattibilità dell'accordo;

-all'udienza del 26.10.2020, presenti il patrocinatore della ricorrente, l'OCC e patrocinatore di 'Sistemica s.p.a.' veniva riservata la decisione;

-con provvedimento del 5.11.2020 -che faceva seguito a precedente del 28.10.2020 con cui l'OCC era stato invitato a dare prova della trasmissione a tutti i creditori della relazione finale di cui appresso- questo g.d. rilevava che: l'art. 12, comma 1, legge n. 3/2012 prevede, in successione, che: raggiunta la maggioranza approvativa l'OCC deve trasmettere a tutti i creditori relazione sui consensi espressi e sul conseguimento della necessaria maggioranza; nei successivi dieci giorni i creditori possono rassegnare eventuali contestazioni; decorso tale termine di dieci giorni l'OCC trasmette, al giudice, la relazione, allegando le contestazioni ricevute e attestando, alla loro luce, l'eventuale fattibilità del piano e che tali adempimenti, secondo il richiamato ordito normativo di disciplina, costituiscono la piattaforma conoscitiva e documentale alla cui stregua deve essere elaborato il giudizio di omologa; nel caso di specie, l'OCC, negli allegati alla memoria depositata il 2.11.2020, aveva dato atto e documentato di aver trasmesso, ai creditori, la relazione ex art. 12 legge citata che corrispondeva a quella depositata il 22.10.2020; tale relazione risultava, però, essere stata inviata ai creditori a mezzo pec il 22.10.2020, quindi prima del decorso del termine di dieci giorni rispetto all'udienza di omologa del 26.10.2020; tale relazione, inoltre, non prendeva posizione alcuna quanto alle contestazioni presentate con memoria depositata il 28.10.2020 da 'Sistemica s.p.a.' quale mandataria di 'Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.'; ha, quindi, invitato l'OCC, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 12 comma 1 legge n. 3/2012 a redigere la relazione

ivi prevista, tenendo conto delle contestazioni presentate dai creditori nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell'accordo e del conseguimento di maggioranza e ad esprimere, alla sua stregua, l'eventuale giudizio di fattibilità dell'accordo, fissando, a tale fine, termine di giorni quindici, disponendo la comunicazione del detto provvedimento a tutti i creditori e riservando, nel prosieguo, ogni valutazione sulla proposta omologa;

- con atto depositato telematicamente l'11.11.2020 l'OCC ha, quindi, depositato 'relazione ex art. 12 L. 3/2012' nella quale: ha dato atto -e documentato- di aver notificato a tutti i creditori l'ordinanza del 5.11.2020; che 'Ge.Ri. Gestione Rischi s.r.l.' il 28.07.2020 aveva trasmesso richiesta di insinuazione del credito di euro 354,68 in via chirografaria a seguito di suo acquisto da 'Fastweb s.p.a.'; che il credito facente capo ad 'Agenzia delle Entrate' a seguito delle precisazioni intervenute doveva determinarsi in importo lievemente inferiore a quello dichiarato nel ricorso; che il creditore 'B2Kapital' aveva espresso, con atto depositato il 15.10.2020, consenso all'omologa; che il 28.10.2020 'BNL' a mezzo di 'Sistemia s.p.a.' aveva contestato il 'piano del consumatore' presentato dalla ricorrente denunciandone la inammissibilità ed istando, in subordine per una sua rielaborazione tenendo in considerazione proprio credito di euro 37.103,19 oltre accessori; che, era stata, comunque, raggiunta la maggioranza approvativa del 60% dei creditori e che non erano state sollevate eccezioni alla propria relazione, così confermando la propria valutazione positiva di fattibilità dell'accordo.

Va, quindi, rilevato:

-che l'art. 12, comma 2, legge 27.01.2012 n. 3 prevede che il giudice possa omologare l'accordo, previa risoluzione delle relative contestazioni, verificando il conseguimento della relativa maggioranza approvativa, l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili oltre che dei crediti privilegiati c.d. capienti (ex art. 7, comma 1 legge n. 3/2012) e, nel caso in cui siano avanzate contestazioni sulla convenienza dell'accordo da parte di creditore pretermesso o non aderente, qualora ritenga che l'esecuzione dell'accordo possa determinarne soddisfo in misura non inferiore alla liquidazione del patrimonio del soggetto proponente;

-che, per quel che concerne le ragioni di contestazione rappresentate da 'Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.' a mezzo di 'Sistemia s.p.a.' con l'atto depositato il 28.10.2020 con cui viene lamentata l'inammissibilità del ricorso per carenza della qualità di consumatore in capo alla ricorrente e l'assenza di meritevolezza nella determinazione della situazione di indebitamento che trattasi di argomenti non pertinenti alla presente sede valutativa perché riferibili, in ipotesi, all'alternativa differente fattispecie del 'piano del consumatore' ex art. 7, comma 1 bis legge n. 3/2012 e, quindi, non possono essere prese in considerazione agli auspicati fini reiettivi;

-che, inoltre che la posta creditoria facente capo al detto creditore -che è stata già considerata nel proposto accordo sia pure per minore importo rispetto a quello che è stato tardivamente reclamato nonostante i preventivi interPELLI di precisazione rivolti dall'OCC, come evidenziato nella relazione ex art. 12 legge n. 3/2012- riceve, nel presente contesto concorsuale, trattamento preferenziale rispetto ad eventuale liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e seguenti, tenuto conto dell'apporto esterno di liquidità altrimenti non conseguibile e non risultando la ricorrente titolare di cespiti mobiliari e/o immobiliari;

-che, come evidenziato dall'OCC nella relazione suddetta, risulta essere stata conseguita maggioranza approvativa stante anche l'operatività del c.d. silenzio assenso ex art. 11, comma 1 legge n. 3/2012 e che i crediti prelatizi trovano integrale soddisfo sì da non riscontrarsi violazione di quanto prescritto dall'art. 12 comma 2 citato; ritenuti, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per l'omologa;

P.Q.M.

letto l'art. 12 della legge 27.01.2012 n. 3, omologa l'accordo oggetto della proposta avanzata da [REDACTED] con atto depositato il 7.05.2020 e riprodotto nella superiore narrativa come integrato dai rilievi dell'OCC nella relazione depositata l'11.11.2020; dispone la comunicazione a ciascun creditore del presente provvedimento nel rispetto delle forme previste dall'art. 10 comma 1 legge n. 3/2012 e la sua pubblicazione nel sito internet del tribunale di Roma con il rispetto delle prescrizioni in tema di trattamento dei dati personali e della privacy;

demanda all'OCC la vigilanza sulla sua esecuzione e la risoluzione di eventuali difficoltà ai sensi dell'art. 13, comma 2 legge n. 3/2012;

manda alla cancelleria per le comunicazioni di propria competenza.

Roma, 26.11.2020

Il g.d.

dott. Claudio Tedeschi